Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 31 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonnamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 gennaio 1941-XIX, n. 143.
Istituzione di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di nuovi posti di professore di ruolo presso la Regia università di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con le norme di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, è costituita presso la Regia università di Parma una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 2.

Con le limitazioni di cui al successivo art. 3, è approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma, addì 20 luglio 1940-XVIII fra il Ministero dell'educazione nazionale, la Regia università e gli enti locali in essa indicati per la istituzione e il mantenimento, presso la Regia

università medesima, di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di sei posti di professore di ruolo in aggiunta a quelli presentemente assegnati alle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria.

Nelle spese, per le quali si obbligano gli enti indicati nella convenzione di cui al primo comma del presente articolo per il mantenimento ed il funzionamento della nuova Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è compreso l'onere relativo ai quattro nuovi posti di professore di ruolo di cui all'art. 4, primo comma.

I contributi annui previsti dai numeri da 1 a 38 dell'art. 1 della convenzione predetta saranno dagli enti versati in conto entrate del Tesoro.

Art. 3.

Le limitazioni e modifiche con le quali si intende approvata la convenzione, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

a) i posti di professore di ruolo da istitursi a norma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, in aggiunta a quelli presentemente assegnati alle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, sono ridotti da 6 a 5 e vengono così ripartiti: alla Facoltà di giurisprudenza n. 2, alla Facoltà di medicina e chirurgia n. 2, alla Facoltà di medicina veterinaria n. 1;

b) la spesa media annua per ciascun posto di professore di ruolo è elevata da lire 36.500 a lire 40.200.

In conseguenza di ciò si intendono modificate le premesse e gli articoli 1, 3 e 4 della convenzione.

Art. 4.

Sono istituti ed assegnati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Parma, quattro posti di professore di ruolo, la cui spesa è a carico dello Stato, che vi provvede sul fondo costituito con i contributi versati dagli Enti ai sensi del precedente art. 2, comma 3°.

Sono altresì assegnati alla Facoltà predetta due dei tre posti di professore di ruolo presentemente assegnati alla Facoltà di farmacia.

Art. 5.

Il contributo annuo di lire 753.270 che, a norma dell'art. 5 del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1495, lo Stato deve corrispondere alla Regia università di Parma è aumentato della somma di lire 134.750 pari alla differenza fra la somma di lire 295.550, importo complessivo dei contributi di cui all'art. 2, comma terzo, della presente legge e la somma di lire 160.800, importo medio della spesa per i quattro nuovi posti di professore di ruolo istituti ed assegnati alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ai sensi del precedente art. 4.

Inoltre, per ognuno degli anzidetti quattro posti di professore di ruolo, che non risulti coperto, lo Stato corrisponderà alla Università una somma annua di lire 40.200.

Art. 6.

Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno saranno aumentati dei posti occorrenti per la nuova Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 7.

In relazione a quanto è previsto dall'art. 4 della convenzione già citata, sono istituti, presso la Regia università di Parma e in aggiunta ai posti previsti dai ruoli organici delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, i seguenti posti pei quali dovranno osservarsi le norme di cui agli articoli 63, comma secondo e 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore:

Facoltà di giurisprudenza . . . . N. 2
Facoltà di medicina e chirurgia . . . . . » 2
Facoltà di medicina veterinaria . . . . . » 1

Art. 8.

Per effetto della presente legge:

a) la tabella *A* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore integrata a' sensi dell'art. 6, lettera *a*), del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1495, del contributo che lo Stato deve corrispondere alla Regia università di Parma, si intende ulteriormente integrata dal maggior contributo che lo Stato deve corrispondere all'Università medesima, giusta l'art. 5, comma primo, della presente legge;

b) le indicazioni aggiunte alla tabella *D* del predetto testo unico con l'art. 6, lettera *b*) del precitato R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1495, sono sostituite dalle seguenti:

Regia università di Parma:

a) Facoltà di giurisprudenza, posti di ruolo n. 9 (oltre due aggiunti a norma degli articoli 63 comma secondo e 100 comma secondo del testo unico 31 agosto 1933-XI, n. 1592).

b) Facoltà di medicina e chirurgia, posti di ruolo n. 13 (oltre due aggiunti a norma degli articoli 63 comma secondo e 100 comma secondo del testo unico predetto).

c) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 6.

d) Facoltà di farmacia, posti di ruolo n. 1.

e) Facoltà di medicina veterinaria, posti di ruolo n. 3 (oltre uno aggiunto a norma degli articoli 63 comma secondo e 100 comma secondo del testo unico predetto).

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nella presente legge e le modificazioni dello statuto dell'Università per l'attuazione di quanto è disposto all'art. 1 e per l'inserzione delle norme didattiche relative avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1940-41-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Convenzione per la istituzione di sei posti di professore di ruolo e di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con annesso il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno millenovecentoquaranta (1940) XVIII dell'Era Fascista, questo giorno venti (20) del mese di luglio, in Parma, in una sala del Palazzo del Governo, dinanzi a me cav. Albino Arduini di Annibale, nato a Polesine Parmense (Parma), direttore amministrativo della Regia università di Parma, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore, registro VIII, n. 14 in data 10 febbraio 1938-XVI, ed alla presenza dei signori: cav. uff. dott. Luigi Capra fu Arturo, nato a Pellegrino Parmense, residente a Parma; e cav. Igino Gherardi di Alberto, nato a Parma, residente a Cortile San Martino, a me personalmente noti testimoni idonei sono personalmente comparsi i signori:

Ecc. gr. uff. dott. Sebastiano Sacchetti fu Decio, nato a Teramo, Regio prefetto della provincia di Parma, il quale interviene al presente atto quale rappresentante della Eccellenza il Ministro per l'educazione nazionale, all'uopo delegato con nota della medesima Eccellenza il Ministro in data 13 luglio 1940-XVIII, n. 17256;

Cav. uff. dott. prof. Giovanni Razzaboni fu Amilcare, nato a Pisa, il quale interviene al presente atto quale rettore della Regia università di Parma a mente dell'art. 12 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Comm. dott. prof. Pietro Pariset fu Fabio, nato a Sommo (Pavia), il quale interviene al presente atto quale podestà del comune di Parma, a mente dell'art. 52, n. 6 della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Comm. dott. marchese Lupo Corradi Cervi fu ing. Alberto, nato a Parma, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di preside della provincia di Parma, a mente dell'art. 133, n. 9, della citata legge comunale e provinciale;

Ecc. gr. uff. dott. Sebastiano Sacchetti sopra segnato, il quale interviene al presente atto anche quale presidente e legale rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni di Parma;

Cav. uff. dott. prof. Guido Lorenzani fu Natale, nato a Bologna, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente e legale rappresentante degli Ospizi civili di Parma, in forza dello statuto dell'Ente;

i podestà e i commissari prefettizi appresso indicati, in rappresentanza dei rispettivi Comuni, a mente dell'art. 52, n. 6, della legge comunale e provinciale sopra richiamata:

Carpani cav. Lino fu Angelo, nato a Lizzano Belvedere, podestà del comune di Bedonia;

Fortunati cav. uff. Antonio fu Luigi, nato a Borgotaro, podestà del comune di Borgotaro;

Zanzucchi Carlo fu Mario, nato a Terenzo, podestà del comune di Terenzo;

Tacchini Alfonso fu Virginio, nato a Parma, podestà del comune di Fontevivo;

Negrotti geom. Giacomo fu Carlo, nato a Bardi, commissario prefettizio del comune di Bardi;

Quattromini Enrico fu Antonio, nato a Pellegrino, podestà del comune di Pellegrino Parmense;

Bocchi Luigi fu Paride, nato a Polesine Parmense, podestà del comune di Polesine Parmense;

Bertozzi Pietro fu Romeo, nato a Cortile San Martino, podestà del comune di Cortile San Martino;

Sgobazzi geom. Lodovico fu Roberto, nato a Varano Melegari, podestà del comune di Varano Melegari;

Ceci Alfredo fu Pietro, nato a Felino, podestà del comune di Felino;

Mazzieri Mario fu Leopoldo, nato a San Lazzaro, commissario prefettizio del comune di San Lazzaro;

Bergonzi geom. Nello fu Giuseppe, nato a Mezzani, podestà del comune di Mezzani;

Calestani Cesare fu Giovanni, nato a Colorno, commissario prefettizio del comune di Colorno;

Laurens Emilio fu Giuseppe, nato a Lugo, podestà del comune di Salsomaggiore;

Bacchin Guerrino fu Quirino, nato a Sissa, podestà del comune di Sissa;

Pasetti Giuseppe di Pietro, nato a Roccabianca, commissario prefettizio di San Pancrazio;

Maestri Egisto fu Aniceto, nato a Sala Baganza, podestà di Collecchio;

Giovanni Cotti Savi fu ing. Giovanni, nato Gijon (Spagna), podestà del comune di Noceto;

Bacchini dott. Enrico fu Quirino, nato a Trecasali, podestà del comune di Trecasali;

Accorsi Enrico di Giuseppe, nato a Busseto, podestà del comune di Busseto;

Mattioli Achille Tito fu Benito, nato a Borgo San Donnino, podestà del comune di Fidenza;

Buono dott. Enrico di Giulio, nato a Tricarico (Matera), commissario prefettizio del comune di Varsi;

Pagani rag. Gino fu Lodovico, nato a Vigatto, podestà del comune di Traversetolo;

Ercolani Ercole fu Silvano, nato a Ascoli Piceno, commissario prefettizio del comune di Golese;

Bolsi Pietro di Augusto, nato a Fontanellato, podestà del comune di Fontanellato;

Zavaroni Alessandro di Italo, nato a Parma, commissario prefettizio del comune di Zibello;

Adorni Mario di Lino, nato a Torrile, podestà del comune di Torrile;

Bigliardi dott. Antonio fu dott. Menotti, nato a Poviglio (Reggio Emilia), podestà del comune di Sorbolo;

Bocchi Armando fu Cesare, nato a Fornovo Taro, podestà del comune di Fornovo Taro;

Bergamaschi Adolfo fu Calisto, nato a Sala Baganza, commissario prefettizio del comune di Sala Baganza;

Sandonnini cav. Andrea di Luigi, nato a Napoli, commissario prefettizio del comune di Modesano;

Loricchio cav. dott. Adriano fu Giovanni Andrea, nato a San Demetrio Corone (Cosenza), commissario prefettizio di San Secondo Parmense;

Giovanardi cav. rag. Raimondo fu Ernesto, nato a Modena, commissario prefettizio del comune di Compiano;

Mutti cav. uff. Giuseppe fu Guglielmo, nato a Vigatto, podestà del comune di Vigatto;

Bruschi dott. Giovanni fu Giuseppe, nato a Tornolo, podestà del comune di Tornolo.

Della identità personale dei signori comparenti io sono personalmente certo.

Premesso:

che il Ministero dell'educazione nazionale ha consentito che vengano istituti presso la Regia università degli studi di Parma sei posti di professore di ruolo, a norma del 2° com-

ma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e che tali posti vengano ripartiti come segue:

alla Facoltà di giurisprudenza . . . . . N. 2
alla Facoltà di medicina e chirurgia . . . » 3
alla Facoltà di medicina veterinaria . . . » 1

che lo stesso Ministero ha inoltre consentito che presso la Regia università di Parma venga istituita una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi per la laurea in chimica e per la laurea in scienze naturali con annesso il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria;

che la spesa complessiva per la istituzione dei sei posti di professore di ruolo, salvo il conguaglio da farsi annualmente a norma delle vigenti disposizioni, ammonta, in base alla spesa annua di lire 36.500 per ciascun posto, a complessive lire 219.000;

che la spesa per il funzionamento della istituenda Facoltà di scienze e del biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria ammonta a complessive lire 307.550, ivi compreso l'onere relativo a quattro posti di professore di ruolo;

che, conseguentemente, la somma totale occorrente è di lire 526.550, come risulta dal piano finanziario allegato alla presente convenzione (allegato 1);

che il gettito delle tasse di immatricolazione e di iscrizione è prevedibile nella misura di lire 76.000 annue, per cui il reale fabbisogno finanziario annuo è di lire 450.550;

che la presente convenzione è intesa ad assicurare i mezzi occorrenti a fronteggiare le spese per la istituzione di sei posti di professore di ruolo a norma dell'art. 63, comma 2° del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e quelle comunque inerenti al funzionamento della nuova Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali costituita nei modi sopra indicati;

tutto ciò premesso e ratificato dai singoli interessati come sopra costituitisi nelle rispettive rappresentanze, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Gli Enti sottoindicati, per i quali accettano i rispettivi rappresentanti, come sopra costituitisi, si impegnano di fornire i mezzi finanziari occorrenti — nella somma complessiva di L. 450.550 — alla istituzione presso la Regia università degli studi di Parma di sei posti di professore di ruolo da assegnare, come è particolarmente indicato al successivo art. 4 alle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, nonchè alla istituzione di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi per la laurea in chimica e per la laurea in scienze naturali e con annesso biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria, gli enti medesimi si impegnano pertanto a versare la quota annua a fianco di ciascuno indicata:

1. Comune di Parma - Deliberazione 11 gennaio 1939-XVII e 17 aprile 1939-XVII (allegati 2 e 2-*bis*)	L.	100.000
2. Amministrazione provinciale di Parma - Deliberazione 30 novembre 1938-XVII e 24 ottobre 1939-XVII (allegati 3 e 3 *bis*)	»	100.000
3. Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Parma - Deliberazione 28 novembre 1938-XVII (allegato 4)	»	50.000
4. Comune di Bardi - Deliberazione 27 giugno 1939-XVII (allegato 6)	»	1.500
5. Comune di Bedonia - Deliberazione 24 giugno 1939-XVII (allegato 7)	»	1.000
6. Comune di Borgotaro - Deliberazione 4 luglio 1939-XVII (allegato 8)	L.	2.200
7. Comune di Busseto - Deliberazione 5 maggio 1939-XVII (allegato 9)	»	3.000
8. Comune di Collecchio - Deliberazione 20 aprile 1939-XVII (allegato 10)	»	1.500
9. Comune di Colorno - Deliberazione 10 giugno 1939-XVII (allegato 11)	»	1.500
10. Comune di Compiano - Deliberazione 28 giugno 1939-XVII (allegato 12)	»	100
11. Comune di Cortile San Martino - Deliberazione 17 aprile 1939-XVII (allegato 13)	»	2.000
12. Comune di Felino - Deliberazione 24 giugno 1939-XVII (allegato 14)	»	500
13. Comune di Fidenza - Deliberazione 4 maggio 1939-XVII (allegato 15)	»	3.500
14. Comune di Fontanellato - Deliberazione 14 aprile 1939-XVII (allegato 16)	»	1.500
15. Comune di Fontevivo - Deliberazione 14 aprile 1939-XVII (allegato 17)	»	500
16. Comune di Fornovo Taro - Deliberazione 19 giugno 1939-XVII (allegato 18)	»	1.000
17. Comune di Golese - Deliberazione 15 giugno 1939-XVII (allegato 19)	»	2.000
18. Comune di Medesano - Deliberazione 14 aprile 1939-XVII (allegato 20)	»	1.500
19. Comune di Mezzani - Deliberazione 23 giugno 1939-XVII (allegato 21)	»	600
20. Comune di Noceto - Deliberazione 5 maggio 1939-XVII (allegato 22)	»	3.000
21. Comune di Pellegrino Parmense - Deliberazione 20 aprile 1939-XVII (allegato 23)	»	300
22. Comune di Polesine Parmense - Deliberazione 22 aprile 1939-XVII (allegato 24)	»	500
23. Comune di Sala Baganza - Deliberazione 1° luglio 1939-XVII (allegato 25)	»	500
24. Comune di Salsomaggiore - Deliberazione 1° maggio 1939-XVII (allegato 26)	»	2.600
25. Comune di San Lazzaro Parmense - Deliberazione 13 aprile 1939-XVII (allegato 27)	»	2.000
26. Comune di San Pancrazio - Deliberazione 29 aprile 1939-XVII (allegato 28)	»	2.000
27. Comune di San Secondo - Deliberazione 28 giugno 1939-XVII (allegato 29)	»	1000
28. Comune di Sissa - Deliberazione 7 luglio 1939-XVII (allegato 30)	»	1.500
29. Comune di Sorbolo - Deliberazione 15 aprile 1939-XVII (allegato 31)	»	1.500
30. Comune di Terenzo - Deliberazione 18 aprile 1939-XVII (allegato 32)	»	600
31. Comune di Tornolo - Deliberazione 22 giugno 1939-XVII (allegato 33)	»	300
32. Comune di Torrile - Deliberazione 24 giugno 1939-XVII (allegato 34)	»	1.000
33. Comune di Traversetolo - Deliberazione 27 giugno 1939-XVII (allegato 35)	»	1.000
34. Comune di Trecasali - Deliberazione 1° luglio 1939-XVII (allegato 36)	»	1.000
35. Comune di Varano Melegari - Deliberazione 15 aprile 1939-XVII (allegato 37)	»	250
36. Comune di Varsi - Deliberazione 13 maggio 1939-XVII (allegato 38)	»	300
37. Comune di Vigatto - Deliberazione 15 aprile 1939-XVII (allegato 39)	»	2.000
38. Comune di Zibello - Deliberazione 20 aprile 1939-XVII (allegato 40)	»	300

39. Enti vari delle provincie di Brescia, Cremona, Mantova, Piacenza, Reggio Emilia e Regie Terme di Salsomaggiore - Deliberazioni di garanzia del comune di Parma e della provincia di Parma (allegati 41 e 3-*bis*) . . . . . . L. 120.000

40. Ospizi Civili di Parma - Deliberazione 29 settembre 1939-XVII (allegato 5) . . . . . . » 35.000

Nelle spese per le quali si obbligano gli enti suindicati per il mantenimento e funzionamento della nuova Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è compreso l'onere relativo ai quattro nuovi posti di professore di ruolo che per essa vengono istituiti.

Art. 2.

I comuni di Parma, Bardi, Bedonia, Borgotaro, Busseto, Collecchio, Colorno, Compiano, Cortile San Martino, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo Taro, Golese, Medesano, Mezzani, Noceto, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Sala Baganza, Salsomaggiore, San Lazzaro Parmense, San Pancrazio, San Secondo, Sissa, Sorbolo, Terenzo, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Varano Melegari, Varsi, Vigatto, Zibello, l'Amministrazione provinciale di Parma e il Consiglio provinciale delle corporazioni si impegnano di versare i rispettivi contributi, del complessivo importo di L. 295.550, direttamente allo Stato.

Art. 3.

In relazione al numero dei posti di professore di ruolo di nuova assegnazione per la Facoltà di scienze e fino al limite di quattro, lo Stato rimborserà alla Regia università di Parma la somma annua di L. 36.500 per ognuno di tali posti che non sia effettivamente coperto con titolare.

Art. 4.

I sei posti di professore di ruolo, istituiti a norma del 2° comma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, citato nella premessa, sono assegnati nel seguente modo: due alla Facoltà di giurisprudenza, tre alla Facoltà di medicina e chirurgia, uno alla Facoltà di medicina veterinaria.

Per questi sei posti di professore di ruolo la Regia università di Parma rimborserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti ai professori titolari dei posti predetti nonchè l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei professori medesimi dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Art. 5.

Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore sopra citato, sarà provveduto alla istituzione dei posti di ruolo del personale assistente, tecnico e subalterno eventualmente occorrenti per il funzionamento della nuova Facoltà.

Art. 6.

Nello statuto della Regia università di Parma saranno aggiunte, a norma di legge, le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di venticinque anni a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII. Tuttavia, avendo tutti i contributi degli enti carattere continuativo, essa si intenderà tacitamente rinnovata di venticinquennio in venticinquennio, a tempo indeterminato.

Art. 8.

La presente convenzione viene stesa in carta libera è sarà registrata gratuitamente, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore più volte citato, perchè fatta nell'interesse dell'Università.

Fatto in due originali, letto, approvato e sottoscritto da tutti i comparenti nel giorno, mese ed anno sopraindicati.

Sebastiano Sacchetti - Giovanni Razzaboni - Pietro Pariset - Lupo Corradi Cervi - Guido Lorenzani - Lino Carpani - Antonio Fortunati - Zanzucchi Carlo - Tacchini Alfonso - Negrotti Giacomo - Quattromini Enrico - Bocchi Luigi - Bertozzi Pietro - Sgobazzi Lodovico - Ceci Alfredo - Mazzieri Mario - Bergonzi Nello - Calestani Cesare - Laurens Emilio - Bacchini Guerrino - Pasetti Giuseppe - Maestri Egisto - Cotti Savi Giovanni - Bacchini Enrico - Accorsi Enrico - Mattioli Achille - Enrico Buono - Pagani Gino - Ercolani Ercole - Bolsi Pietro - Zavaroni Alessandro - Adorni Mario - Antonio Bigliardi - Bocchi Armando - Bergamaschi Adolfo - Sandonnini Andrea - Loricchio Adriano - Raimondo Giovanardi - Mutti Giuseppe - Bruschi Giovanni - Igino Gherardi, teste - *Capra Luigi,* teste.

Arduini Albino, ufficiale rogante.

Registrato a Parma il 22 luglio 1940-XVIII al n. 168, volume 275 atti pubblici, *gratis*.

LEGGE 6 febbraio 1941-XIX, n. 144.

Norme concernenti le promozioni cui avrebbero avuto diritto i Caduti in guerra e l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi giudicati prescelti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei casi di promozione per merito di guerra e non impediscono la promozione degli ufficiali in servizio permanente caduti in guerra quando essi avrebbero potuto conseguire la promozione stessa con anzianità anteriore alla data del decesso ».

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Le disposizioni del precedente art. 1 non si applicano nei casi di promozione per merito di guerra e nei riguardi dei sottufficiali in congedo, nè impediscono la promozione dei sottufficiali in servizio continuativo di carriera caduti in guerra quando essi avrebbero potuto conseguire la promozione stessa con anzianità anteriore alla data del decesso ».

Art. 3.

L'art. 3 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito che non siano coniugati o vedovi, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, sono presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati nella riserva in base alle norme contenute nella legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, facendo salvo quanto è previsto nell'art. 103 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, nonchè quanto è disposto per gli ufficiali subalterni nel titolo IV della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. Se dichiarati prescelti sono iscritti sul quadro di avanzamento ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio.

I colonnelli e gli ufficiali generali in servizio permanente che non siano coniugati o vedovi, sono egualmente valutati per l'avanzamento nei casi e nei modi previsti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. Coloro che sono dichiarati prescelti ai sensi dell'art. 17, comma secondo, lettera *a*) dell'anzidetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, non sono promossi; ma allorquando vengono in possesso del requisito di coniugato o vedovo acquistano diritto alla promozione dal giorno in cui contraggono matrimonio, senza essere sottoposti a nuova valutazione ».

Art. 4.

L'art. 6 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Gli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza che non siano in possesso del requisito previsto dal precedente art. 1, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento sono ugualmente presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati nella posizione che loro compete ai sensi delle disposizioni in vigore; se dichiarati prescelti, sono iscritti sul quadro di avanzamento, ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio, sempreché nel frattempo non si siano verificate circostanze che comunque ostino all'avanzamento ai sensi delle disposizioni vigenti ».

Art. 5.

L'art. 3 del R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — I sottufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza che, a termini del precedente art. 1, non possono conseguire promozioni, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento sono ugualmente presi in esame nei casi e modi previsti dalle rispettive disposizioni vigenti sull'avanzamento.

Se dichiarati non idonei, sono esclusi dall'avanzamento con gli effetti derivanti dalle disposizioni in vigore.

Se dichiarati idonei, sono iscritti sul quadro di avanzamento ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio ».

Art. 6.

Gli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto da 30 marzo 1939-XVII, gli articoli 3 e 5 dal 1° gennaio 1940-XVIII e l'art. 4 dal 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1941-XIX.

Nomina dei membri del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1941.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del Regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1669, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1926, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Visto il decreto Ministeriale 1° aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il giorno 6 maggio 1940-XVIII, registro n. 13, foglio n. 67, col quale sono stati nominati i sindaci effettivi e supplenti dell'Associazione predetta per l'anno 1940;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze e dalla Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1941, è composto come segue:

Croce comm. dott. Paolino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Bellotti comm. dott. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Gallo dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Limoncelli Consigliere nazionale ing. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Scoplis cav. ing. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Fabris dott. Giovanni, sindaco supplente, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Pilia dott. Cesare, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società A. B. Tiriakidi, con sede a Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società A. B. Tiriakidi, con sede in Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società A. B. Tiriakidi, con sede a Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Aldo Erede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1120)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della Società « Asta » Anonima Servizio Pubblico Autotrasporti, con sede a Genova, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società « Asta » Anonima Servizio Pubblico Autotrasporti, con sede in Genova, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società « Asta » Anonima Servizio Pubblico Autotrasporti, con sede a Genova, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Aldo Erede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1121)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1941-XIX.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto 6 giugno 1939-XVII col quale veniva provveduto alla nomina del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Frosinone è sciolto, e il dott. Gino Bonansea è nominato commissario governativo del Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(1122)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazione all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI LA SPEZIA

CESSAZIONI

1. *Fratelli Alberto e Gino Eminente fu Eugenio.* — Tessuti e confezioni a La Spezia, corso Cavour 81-83 rosso (cessata in data 18 settembre 1940).
2. *Caffaz Tina fu Adriano.* — Mercerie a La Spezia, via Roma 44 (cessata il 19 novembre 1940).
3. *Caffaz Nella fu Adriano.* — Mercerie e chincaglierie (ambulante) a La Spezia, via dei Molini 2 (cessata il 12 agosto 1940).
4. *Rabà Gino fu Gustavo.* — Mercerie e chincaglierie (ambulante) a La Spezia, via dei Molini 2 (cessata il 12 agosto 1940).
5. *Caffaz Renzo fu Adriano.* — Mercerie e chincaglierie (ambulante) a La Spezia, via dei Molini 2 (cessata il 12 agosto 1940).
6. *Nunes Zaira fu Vittorio.* — Maglierie (ambulante) a La Spezia, via dei Mille 10 (cessata il 14 agosto 1940).
7. *Grini Marcello di Alessio.* — Mercerie e chincaglierie (ambulante) a La Spezia, corso Cavour 26 (cessata il 13 agosto 1940).
8. *Nunes Giuseppe fu Vittorio.* — Mercerie (ambulante) a La Spezia, via Venezia 4 (cessata il 12 agosto 1940).
9. *Caffaz Lina fu Adriano.* — Maglierie (ambulante) a La Spezia, via dei Molini 2 (cessata il 14 agosto 1940).
10. *Nunes Roma fu Vittorio.* — Mercerie e chincaglierie (ambulante), via Vecchio Ospedale n. 1 (cessata il 12 agosto 1940).
11. *Rabà Manlio fu Gustavo.* — Mercerie e chincaglierie (ambulante) a La Spezia, via Roma n. 16 (cessata il 18 giugno 1940).
12. *Caffaz Gino fu Salomone.* — Mercerie (ambulante) a La Spezia, via Malta 3 (cessata il 14 agosto 1940).

(1126)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 marzo 1941-XIX - N. 70

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,59
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,05
Id. 3,50% (1902)	71,50
Id. 3,00% Lordo	52,45
Id. 5,00% (1935)	92,70
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	73,25
Id. Id. 5,00% (1936)	94,425
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,875
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,90
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,325
Id. Id. 5 % Id. 1949	98,70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 1949

Si notifica che nel giorno di sabato 19 aprile 1941-XIX, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000 e di L. 500.000 ai buoni del tesoro novennali 5 % delle ventotto serie, scadenti nel 1949-XXVII, emesse in base alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20.

Il sorteggio dei premi da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 10.000, relativi ai buoni del tesoro novennali 1949 suindicati, verrà effettuato, nello stesso locale, nei giorni successivi, alle ore 9.

Il giorno 16 dello stesso mese di aprile, alle ore 9, pure in una sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra.

Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931-IX, del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 223, del 26 settembre 1931-IX e, ove non siano terminate nel detto giorno 16 aprile, continueranno nel giorno successivo, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX.

Il direttore generale POTENZA

(1157)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cornaiano e Colterenzio, in liquidazione, con sede in Cornaiano, frazione del comune di Appiano (Bolzano).

Nella seduta tenuta il 13 marzo 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Cornaiano e Colterenzio, in liquidazione, con sede in Cornaiano, frazione del comune di Appiano (Bolzano), il sig. Alfonso Oberacher fu Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(1156)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Avellino al 30 novembre 1938-XVI formulata dalla Commissione giudicatrice con sede a Benevento nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940-XVIII;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di cui sopradetto:

1) Sacco Elia	con voti	50,62/100
2) Vaccaro Concettina	»	50,12/100
3) Petretti Maria	»	49,50/100
4) Alvino Carmela	»	48,75/100
5) Medugno Nicolina	»	48,12/100
6) Silvestri Italia	»	47,12/100
7) Della Pia Olimpia	»	42,25/100
8) Brognara Gioconda	»	37,87/100
9) Pagano Filomena	»	36,62/100
10) Alaia Rosa	»	32,75/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 11 marzo 1941-XIX

Il prefetto: TRIFUOGGI

(1079)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.